



# AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Spett.le Comune di Salisano

[comune.salisano@pec.it](mailto:comune.salisano@pec.it)

**Oggetto: Invito n. 249-2021 - Segnalazione n. 39/2020 – RIESAME - Qualificazione tematica: Identità digi- tale – Prot. n. 5408/20 e 14001/20**

Come è noto l'art. 17, co. 1-*quater*, del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) prevede: *“È istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. Chiunque può presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata, invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni. Le decisioni del difensore civico sono pubblicate in un'apposita area del sito Internet istituzionale. Il difensore segnala le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione. Il mancato avvio delle attività necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.*

La Determinazione AgID n. 15/2018 del 26/01/2018 ha stabilito che, in attuazione del richiamato art. 17, co. 1-*quater* del CAD, è istituito presso l'AgID l'Ufficio del Difensore civico per il digitale.

Con Segnalazione al Difensore civico per il digitale (prot. AgID n. 5408 dell'11/05/20) si è evidenziata una presunta violazione delle disposizioni di norme riguardanti il CAD e la digitalizzazione e innovazione delle Pubbliche Amministrazioni, in particolare dell'articolo 65.

Verificate le modalità di sottoscrizione (con firma digitale) e di presentazione (via PEC) adottate per la domanda e la relativa documentazione, prodotta dal Segnalante allegata in esame, a seguito dell'inoltro di documentazione da parte del Segnalante (prot. n. 14001 del 09/11/20), giova osservare che nel riscontro fornito sulla questione alla scrivente Agenzia di cui al prot. n. 2094/20 anche Codesta Amministrazione ha fatto riferimento al D.P.R. n. 445/2000.

In particolare l'art. 38, co. 2 del citato DPR 445/2000 prevede che: *“Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, vi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”*. Detto art. 65, co. 1, alla lettera a) dispone che le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide *“se sottoscritte mediante una delle forme di cui all'articolo 20”*.

Peraltro, il Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2493 del 16/04/19, ha precisato che *“..., come statuito da Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4676 del 20 settembre 2013, “dal combinato disposto dell'articolo 65, comma 1, lettera a) del Codice dell'amministrazione digitale e dell'articolo 77, comma 6, lettera b) del Codice dei contratti deriva che l'apposizione della firma digitale, a cagione del particolare grado di sicurezza e di certezza nell'imputabilità soggettiva che la caratterizza, sia di per sé idoneo a soddisfare i requisiti dichiarativi di cui al comma 3 dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 2000, anche in assenza dell'allegazione in atti di copia del documento di identità del dichiarante”*.

Pertanto, anche ricordando il principio del *favor participationis* applicabile alle procedure concorsuali per l'assunzione in pubblici impieghi, si è ritenuta fondata la richiamata Segnalazione e si invita il Comune di Salisano *“a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni”* ovvero, laddove ciò non sia possibile per intervenuta definitività del provvedimento e consolidamento dei relativi effetti, scongiurare che la fattispecie abbia a ripetersi per il futuro, garantendo il rispetto della normativa C.A.D. in tema di applicazione dell'art. 65 in occasione di bandi a selezioni e concorsi per l'assunzione, dandone conferma alla scrivente Agenzia.

Si rappresenta altresì che, in caso di mancato riscontro, il presente Invito è da considerare anche quale segnalazione dell'inadempienza all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari di codesta Amministrazione. Ai sensi dell'art. 17, co. 1-*quater* del C.A.D, in base al quale, come da D.L.

n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, *“Il mancato avvio delle attività necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*.

Cordiali saluti.

